

ACCESSO: Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti di un avviso di accertamento - Avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica - Sussiste.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 9 settembre 2022, n. 598

“[...] la documentazione oggetto dell'istanza di accesso inevasa rientra nell'ampia nozione di “documento amministrativo” di cui alla lett. d) dell'art. 22 della L. n. 241/1990;

– la ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l'accesso (avendo essa palesato l'esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinataria e a cui si riferisce detta documentazione, anche ai fini dell'attivazione dell'opportuna tutela giurisdizionale).

Né ricorre – o è stato comunque indicato – alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 24 della medesima legge, neppure quello specificamente previsto, in materia tributaria, dall'art. 24, co. 1, lett. b), della L. n. 241/1990 [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 3/5/2022, è stato impugnato il silenzio diniego opposto dalla Regione intimata in relazione all'istanza di accesso agli atti, presentata in data 22/3/2022, concernente la documentazione ivi precisata ed in specie la copia dell'avviso di accertamento n. 432012922971 del 9/6/2017 (riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014) e la relativa relazione di notificazione (atti presupposti rispetto alla cartella di pagamento di cui la ricorrente è stata destinataria).

2. Parte intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 7/9/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ostensiva, in quanto:

– la documentazione oggetto dell'istanza di accesso inevasa rientra nell'ampia nozione di “documento amministrativo” di cui alla lett. d) dell'art. 22 della L. n. 241/1990;

– la ricorrente è senza dubbio titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l’accesso (avendo essa palesato l’esigenza di verificare la legittimità della pretesa tributaria di cui è destinataria e a cui si riferisce detta documentazione, anche ai fini dell’attivazione dell’opportuna tutela giurisdizionale).

Né ricorre – o è stato comunque indicato – alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge, neppure quello specificamente previsto, in materia tributaria, dall’art. 24, co. 1, lett. b), della L. n. 241/1990. Ed invero, è stato condivisibilmente statuito che:

– *“Il contribuente ha diritto ad accedere alla documentazione che attiene alla gestione del rapporto di imposta, ovvero a tutti quegli atti intesi a sollecitare il pagamento della pretesa tributaria e dalla cui conoscenza (o inesistenza) possano emergere vizi sostanziali e/o procedurali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa medesima. Ferma infatti, in linea di principio, l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dall’art. 24 comma 1 lett. b) l. n. 241/1990, vale comunque il comma 7, primo periodo, del medesimo art. 24, secondo il quale deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. L’amministrazione, pertanto, non solo è obbligata a rendere disponibili gli atti richiesti dal contribuente, ma non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire.”* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 6/2/2019, n. 908);

– *“Per gli atti dei procedimenti tributari, l’esclusione del diritto di accesso prevista dalla l. n. 241/1990 deve considerarsi temporalmente limitata e di stretta interpretazione; tale previsione deve essere infatti letta nel senso che gli atti relativi ad un accertamento fiscale sono inaccessibili unicamente nella fase di pendenza del procedimento tributario, mentre non rileva alcuna esigenza di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento.”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 18/3/2022, n. 1979).

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, pertanto, va ordinato alla Regione Basilicata di consentire l’accesso agli atti oggetto dell’istanza di accesso per cui è causa entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO